

DELIBERAZIONE 15 OTTOBRE 2024
415/2024/R/COM

ULTERIORE RETTIFICA DEL VALORE DELLA COMPONENTE OT_r DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 384/2024/R/COM E DISPOSIZIONI CON RIFERIMENTO ALLA SPESA ANNUA STIMATA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEL SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1312^a riunione del 15 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTTG 2024-2027), approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com (di seguito: deliberazione 366/2018/R/com) ed in particolare il suo allegato A “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 289/2022/R/com (di seguito: deliberazione 289/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2024, 216/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 216/2024/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2024, 384/2024/R/com (di seguito: deliberazione 384/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2024, 397/2024/R/com (di seguito: deliberazione 397/2024/R/com);
- la determinazione del 4 ottobre 2024, 8/2024 DIME (di seguito: determina 8/2024).

CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito della disciplina per il calcolo dei corrispettivi di trasporto, la RTTG definisce, all’articolo 19, le modalità di calcolo del corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi (di seguito: corrispettivo CV_{FC});
- con la deliberazione 216/2024/R/gas, l’Autorità, ha approvato i ricavi riconosciuti e determinato i corrispettivi di trasporto e misura del gas naturale per l’anno 2025;
- con la medesima deliberazione, in considerazione della natura straordinaria degli importi da recuperare, l’Autorità ha disposto l’attivazione anticipata del corrispettivo CV_{FC} , già a valere dal 1 ottobre 2024, sino a quella data posto pari a zero;
- con la deliberazione 384/2024/R/com, l’Autorità ha definito i valori, validi dal 1 ottobre 2024, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali, nonché di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas;
- la medesima deliberazione reca, all’articolo 3, disposizioni relative alla componente relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t) di cui all’articolo 9 del TIVG;
- ai sensi del richiamato articolo 9 del TIVG, la componente QT_t dipende, tra gli altri, dal corrispettivo CV_{FC} di cui al richiamato articolo 19 della RTTG;
- il valore della componente QT_t valido a partire dal 1 ottobre 2024 e riportato all’articolo 3 della deliberazione 384/2024/R/com, come successivamente rettificato dalla deliberazione 397/2024/R/com, non tiene conto del nuovo valore del corrispettivo CV_{FC} , straordinariamente modificato a partire dal 1 ottobre 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Codice di condotta commerciale prevede che il venditore, in occasione della proposta di un’offerta di un contratto di fornitura e in ogni caso, prima della conclusione del contratto di fornitura, consegni la Scheda sintetica, corrispondente al tipo di cliente finale (domestico o non domestico), al tipo di fornitura (energia elettrica, gas naturale o fornitura congiunta) e al tipo di prezzo (fisso o variabile), e compilata in ogni sua parte nel rispetto di quanto previsto dal Codice di condotta medesimo;
- inoltre, con specifico riferimento al settore del gas, il Codice di condotta commerciale prevede altresì che il venditore consegni ai clienti identificati come vulnerabili la Scheda sintetica relativa al servizio di tutela della vulnerabilità

recante, tra le altre cose, la stima della spesa annua, al netto di imposte e tasse, per profili di consumo standard stabiliti in coerenza con le attuali Schede di confrontabilità di cui al medesimo Codice di condotta commerciale; la spesa in questione è stimata con la stessa metodologia adoperata dal Portale Offerte ossia, nel caso di specie, prendendo a riferimento le quotazioni *forward* relative all'hub PSV, identificate dal Gestore del portale medesimo;

- ai sensi della deliberazione 289/2022/R/com, i valori delle quotazioni *forward* utilizzati per il calcolo della spesa annua stimata dei servizi di tutela sono aggiornati mensilmente dal Gestore del Portale Offerte; conseguentemente a tale aggiornamento, sono pubblicati sul sito *internet* dell'Autorità i nuovi valori di spesa annua stimata dei servizi di tutela (in coerenza con quanto riportato anche nel Portale Offerte); la spesa annua stimata è riportata, ove previsto, anche nel materiale informativo che i venditori sono tenuti a consegnare in fase pre-contrattuale;
- con determina 8/2024, sono stati da ultimo aggiornati i valori relativi alla stima della spesa annua complessiva, al netto di imposte e tasse, per il gas naturale derivante dall'applicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità, stabilite dall'Autorità con decorrenza 1 ottobre 2024 e calcolata utilizzando tra gli altri, il valore della componente QT_t stabilito con deliberazione 383/2024/R/com.

RITENUTO CHE:

- sia necessario rettificare il valore della componente QT_t valido a partire dal 1 ottobre 2024 indicato all'articolo 3 della deliberazione 384/2024/R/com affinché tenga conto del nuovo valore del corrispettivo CV_{FC} ;
- sia opportuno prevedere che il nuovo valore della componente QT_t , valido a partire dal 1 ottobre 2024 e aggiornato con la presente deliberazione, sia utilizzato per calcolare la spesa annua stimata del servizio di tutela della vulnerabilità con decorrenza dal 1 novembre 2024; ciò al fine di evitare l'onere amministrativo, in capo ai venditori, di adeguare le Schede sintetiche in formato cartaceo (già andate in stampa) a ridosso del prossimo aggiornamento delle stesse che si renderà necessario in conseguenza dei nuovi valori *forward* che sono di norma resi disponibili dal Gestore del Portale Offerte dopo la terza settimana di ciascun mese; peraltro, poiché l'incidenza del nuovo valore della componente QT_t sulla stima della spesa annua del servizio di tutela della vulnerabilità risulta marginale, non si ravvisano rischi di alterare la comparazione tra offerte effettuata dal cliente finale

DELIBERA

1. di sostituire la tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 384/2024/R/com, con la seguente:

Tabella n. 3 Componente QT_t di cui all'articolo 9

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>Dal 1° gennaio 2024</i>	3,348017
<i>Dal 1° aprile 2024</i>	2,847834
<i>Dal 1° ottobre 2024</i>	3,756238

2. di prevedere che il nuovo valore della componente QT_t , valido a partire dal 1 ottobre 2024 e aggiornato con la presente deliberazione, sia utilizzato per calcolare la spesa annua stimata del servizio di tutela della vulnerabilità con decorrenza dal 1 novembre 2024, pubblicata nella apposita sezione del sito internet dell'Autorità;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 384/2024/R/com, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini